

delle cose. Del resto, detto questo, non aggiungo altro, ed anche se avessi fatto delle proposte, non chiederei di metterle in votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, relatore. Soltanto l'approvazione dell'ordine del giorno di carattere pregiudiziale, che la Camera conosce, aveva trattenuto la Commissione dal proporre l'eleggibilità dei deputati provinciali quando prima dell'elezione abbiano lasciato l'ufficio; questo infatti era il concorde pensiero dei commissari.

La Commissione si associa ora all'accettazione fatta dal presidente del Consiglio della proposta dell'onorevole Toscanelli, naturalmente colle modificazioni, che l'onorevole presidente del Consiglio ha opportunamente suggerite, e con qualche variante di pura forma.

Se l'onorevole Giolitti consente, proporrei di dire che « il deputato abbia da aver rinunciato e lasciato l'ufficio otto giorni prima della elezione ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto questa modificazione di forma la quale non serve che a coordinare la disposizione col linguaggio usato negli altri articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, ha udito le proposte del Governo e della Commissione?

TOSCANELLI. Mi guardo bene dal guastare quella metà di successo che ho ottenuto ed aderisco volentieri alle proposte stesse.

PRESIDENTE. Allora metterò a partito l'articolo con le proposte modificazioni, accettate dal Governo e dalla Commissione.

MOSCHINI. E il presidente della Deputazione provinciale è compreso?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Certamente, come i deputati provinciali.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'emendamento proposto dall'onorevole Toscanelli e modificato dal Governo e dalla Commissione:

« I deputati provinciali non possono essere eletti a deputati al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione ».

Come hanno udito, l'onorevole presidente del Consiglio accetta la proposta dell'onorevole Toscanelli.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Toscanelli.

CAVAGNARI. Chiedo che si faccia anche la controprova.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!... Favoriscano di sedere; perchè non è possibile fare una votazione per alzata e seduta stando tutti in piedi. Sarebbe una contraddizione nei termini! (*Si ride*).

Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Toscanelli, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(*Dopo prova e controprova la proposta del deputato Toscanelli è approvata*).

Art. 96.

« Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 30 maggio 1903, n. 126;

3° coloro, che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro, che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, lesione personale prevista dall'articolo 372 del Codice penale, quando nel fatto sia concorsa una delle circostanze di cui all'articolo successivo dello stesso Codice, furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione